

Deliberazione n°	4041	P

adottata dal Commissario Straordinario in data

17 MAR 2015

Oggetto: integrazione regolamento aziendale per l'applicazione delle sanzioni amministrative adottato con deliberazione nº 400/C del 25/03/2010.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, il quale:

Premesso

che l'art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 recante "Disposizioni nel settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria" ha trasferito alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, a fare data dal 1º marzo 2008, le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico sanitaria fino a quel momento di competenza dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Atteso

che l'Azienda Sanitaria di Carbonia, con deliberazione nº 400/C del 25/03/2010, ha adottato un proprio Regolamento per definire le procedure concernenti le funzioni amministrative demandate dalla Regione;

Preso atto

che l'art. 26 della L. 24 novembre 1981 n° 689 (Modifiche al sistema penale depenalizzazione) rubricato "Pagamento rateale della sanzione pecuniaria" prevede che "L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione";

Ritenuto

necessario integrare il regolamento aziendale sulle sanzioni amministrative approvato con deliberazione nº 400/C del 25/03/2010 introducendo l'istituto del "Pagamento rateale della sanzione pecuniaria" di cui all'art. 26 della L. 689/1981 e disciplinando i casi e le modalità di concessione dello stesso;

Considerato pertanto necessario definire in via preliminare in quali ipotesi ricorrano le "condizioni economiche disagiate" che costituiscono presupposto per la concessione del pagamento in forma rateizzata nonché le specifiche modalità di erogazione del medesimo pagamento;

Ritenuto

ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, di dovere tenere conto dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare di appartenenza riferita all'anno precedente alla data di presentazione dell'istanza secondo il seguente prospetto:

VALORI ISEE	fino a € 6.000	da € 6.001 a € 10.000	da € 10.001 a € 18.000	da € 18.001 a € 24.000	da € 24.001 a € 30.000
Importo sanzione				***************************************	***************************************
Fino a € 200	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile
Da € 201 a € 1.000	12	8	6	3	Non rateizzabile
Da € 1.001 a € 3.000	20	12	8	6	3
Da € 3.001 a € 5.000	24	20	12	8	3
Superiore a € 5.000	30	24	20	12	3

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO SENTITI dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa:

- di integrare il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative adottato dall'Azienda con deliberazione n° 400/C del 25/03/2010, con l'introduzione dell'art. 8 bis rubricato "Pagamento rateale della sanzione pecuniaria", formulato come segue:

Art. 8 bis. – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

L'Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche che costituiscono presupposto per l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata, l'Azienda deve tenere conto dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare di appartenenza riferita all'anno precedente alla data di presentazione dell'istanza secondo il seguente prospetto:

VALORI ISEE	fino a € 6.000	da € 6.001 a € 10.000	da € 10.001 a € 18.000	da € 18.001 a € 24.000	da € 24.001 a € 30.000
Importo sanzione					
Fino a € 200	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile
Da € 201 a € 1.000	12	8	6	3	Non rateizzabile

Da € 1.001 a € 3.000	20	12	8	6	3
Da € 3.001 a € 5.000	24	20	12	8	3
Superiore a € 5.000	30	24	20	12	3

- di demandare al Servizio Affari Generali e Legali gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo.



Il Commissario Straordinario Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Fannì Pittau

Il Resp.le Servizio AA.GG. e Legali Dott.ssa Maria Teresa Garau

Dir. Amm.

Dott. Daniele Maria Agulli

.

Il Direttore Sanitario Dott. Silvio Maggetti Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 404/Cdel 17 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal \_ · 1 8 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione Archivio deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali